UnitelmaSapienza
Università degli Studi di Roma

D.R. 141 del 29.07.2025

Avviso di selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa" del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche (XLI ciclo formativo - A.A. 2025/2026)

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza", con riferimento agli artt. 1, comma 4, e 15, comma 4, lett. e);

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, 240;

Visto il D.M. 14 dicembre 2021, n. 226, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

Visto il Regolamento di Ateneo per i Dottorati di Ricerca emanato con D.R. 105 del 3 giugno 2025;

Considerato che in data 3 giugno 2025 il Consiglio di Dipartimento del DSGE ha approvato l'istituzione e l'attivazione del Corso di Dottorato in "Diritto ed Impresa" del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche;

Considerato che in data 4 giugno 2025 il Senato Accademico ha approvato la proposta di accreditamento e il progetto formativo del Corso di Dottorato in "Diritto e Impresa" del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche;

Preso atto che in data 11 luglio 2025, nella banca dati "dottorati di ateneo", sono stati riportati gli esiti delle valutazioni delle domande di accreditamento dei corsi di Dottorato del XLI Ciclo e che, con riferimento al Corso di dottorato in "Diritto ed Impresa", l'esito della domanda di accreditamento è risultata essere favorevole;

Visto il D.R. 138 del 17.07.2025 con cui è stato istituito il Corso di Dottorato in "Diritto e Impresa" del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dall'a.a. 2025/2026;

Visto il Regolamento didattico e organizzativo del corso di dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa" del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche

DECRETA

Art. 1

(XLI Ciclo della formazione dottorale)

1. Con il presente provvedimento è indetta una selezione pubblica per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca "Diritto e Impresa" (d'ora in poi, per brevità, "corso") relativo al XLI ciclo della formazione dottorale con sede amministrativa presso il Dipartimento di

Scienze Giuridiche ed Economiche (DSGE) dell'Università degli Studi di Roma "Unitelma Sapienza" (UnitelmaSapienza o Università).
2. Il corso ha durata di tre anni accademici (a partire dall'anno accademico 2025/2026, con decorrenza dal 1 novembre 2025) e al loro termine, previo il superamento del previsto esame finale, viene rilasciato il titolo di dottore di ricerca.
3. Nel quadro che segue sono indicati: – la titolatura e il Dipartimento che ne costituisce la sede amministrativa; – il Coordinatore del Collegio dei docenti; – il numero dei posti disponibili, tra i quali sono indicati quelli con borsa di studio e quelli senza borsa di studio:

Corso di dottorato	Diritto e Impresa
Dipartimento	Scienze Giuridiche ed Economiche
Coordinatore	Prof. Vincenzo Mongillo
Posti con borsa	4
Posti senza borsa	1
Totale posti	5

Art. 2
(Obiettivi formativi e organizzazione del corso)

1. Il corso di Dottorato di ricerca in "Diritto e Impresa" è un programma triennale che intende fornire ai dottorandi solide conoscenze teoriche e competenze pratico-applicative nelle discipline giuridiche ed economico-aziendali fondamentali per comprendere e governare le dinamiche dell'impresa contemporanea.
L'approccio multidisciplinare adottato mira a favorire una costante e virtuosa interazione, in tutti i moduli, tra saperi e settori scientifici differenti, così da formare:
– da un lato, giuristi dotati non solo delle più avanzate competenze del proprio ambito disciplinare, ma anche di conoscenze economico-aziendali indispensabili per una più efficace comprensione e applicazione degli istituti giuridici rilevanti in un contesto in cui i modelli di governance sono centrati sulla gestione dei rischi;
– dall'altro lato, studiosi delle materie economico-aziendali consapevoli delle ricadute giuridiche e normative delle loro analisi, in grado di valutare con maggiore consapevolezza il quadro regolatorio che incide sull'agire imprenditoriale nell'attuale epoca caratterizzata da globalizzazione e iper-normazione.

2. Le attività didattiche di base si concentrano nel primo anno, nell'ambito di un curriculum unico, e si articolano nei seguenti insegnamenti:
- Metodologie di ricerca e competenze trasversali per la comunicazione scientifica e la formazione;
- Regolazione giuridica dell'economia e dell'impresa: fonti, modelli e strumenti tra codificazione, decodificazione, *hard law* e *soft law*;
- Economia, *accounting*, gestione e organizzazione aziendale;
- Imprese e catene di fornitura tra sostenibilità e diritti umani;
- *Compliance* e *business ethics*;
- Operazioni societarie straordinarie, ristrutturazioni aziendali e crisi di impresa;
- Imprese, transizione digitale e intelligenza artificiale.

Nel secondo anno, i dottorandi saranno impegnati in un periodo obbligatorio di ricerca all'estero della durata media di sei mesi, su tematiche attinenti al proprio progetto di tesi.

Nel terzo anno, i dottorandi potranno concentrarsi sulla finalizzazione della tesi, in lingua italiana o in lingua inglese, completando il lavoro di ricerca e scrittura condotto nei primi due anni e proseguendo al contempo la partecipazione ad attività didattiche e seminariali integrative, nonché agli incontri periodici con il proprio supervisore, previsti lungo l'intero triennio del programma formativo.

3. La frequenza alle attività formative di base di cui al precedente comma 2, primo periodo, è obbligatoria per tutti i dottorandi. Rispetto alle attività didattiche e seminariali integrative, il Collegio dei docenti, nell'organizzare l'offerta formativa del corso ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. c), del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, indica espressamente quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria da parte dei dottorandi. L'obbligo di frequenza si considera assolto frequentando, nella misura minima dell'80%, le attività didattiche di base e le altre attività a frequenza obbligatoria indicate dal Collegio dei docenti.

Art. 3
(Domanda di partecipazione, termini di presentazione e requisiti di partecipazione alla selezione pubblica per l'ammissione)

1. La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire da un indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. unitelmasapienza@pec.it entro il termine perentorio stabilito in 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sull' albo on line dell'Ateneo.

2. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, scannerizzata e sottoscritta dal candidato, deve essere corredata da una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. n. 445/2000 con cui il candidato si dichiari consapevole di quanto prescritto dalle citate previsioni e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e attesti il possesso di tutti i titoli, stati personali, qualità e fatti riportati nel domanda di partecipazione e nei relativi allegati e la conformità agli originali delle eventuali pubblicazioni presentate, nonché dalla seguente documentazione obbligatoria, da allegare in tutti i casi in formato pdf.:

- documentazione attestante il conseguimento del titolo di Laurea. In particolare: *a)* i candidati in possesso di titolo di Laurea conseguito in Italia dovranno allegare obbligatoriamente la certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con relativa votazione, crediti e il voto di Laurea (per ciascuna Laurea, in caso di più Lauree possedute); *b)* I candidati in possesso di titolo di Laurea conseguito in Paesi diversi dall'Italia dovranno allegare obbligatoriamente: 1. certificazione/autocertificazione del titolo di Laurea contenente gli esami sostenuti con relativa votazione, crediti e voto di Laurea (per ciascuna Laurea, in caso di più lauree possedute); 2. diploma di Laurea (pergamena) in lingua originale; 3. certificato degli esami sostenuti (transcript of records) in lingua originale; 4. traduzione in italiano o in inglese dei documenti indicati ai punti 1, 2 e 3 (le traduzioni non sono richieste nel caso in cui i documenti siano prodotti dall'istituzione direttamente in inglese);

- curriculum vitae, indicando tutti i titoli posseduti (tenuto conto delle indicazioni di dettaglio di cui all'art. 6 del presente bando);

- documento di identità/passaporto;

- elenco delle pubblicazioni e testi integrali delle pubblicazioni o autodichiarazione di non possedere pubblicazioni (tenuto conto delle indicazioni di dettaglio di cui all'art. 6 del presente bando; si precisa che è possibile candidarsi anche in assenza di pubblicazioni);

- progetto di ricerca (tenuto conto delle indicazioni di dettaglio di cui all'art. 6 del presente bando);

Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione all'indirizzo dal quale è stata inoltrata la domanda di partecipazione. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata al responsabile del procedimento di "UnitelmaSapienza" successivamente indicato.
L'Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e di dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta comunicazione da parte del candidato dell'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.

3. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso: - di laurea magistrale, di laurea specialistica o di laurea di durata almeno quadriennale conseguita sulla base della disciplina universitaria previgente al D.M. 509/1999; - di un titolo straniero idoneo.

4. La domanda di partecipazione può essere presentata inoltre dai candidati che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro la data di decorrenza dell'iscrizione al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.

5. L'idoneità del titolo estero viene accertata, prima dello svolgimento delle prove concorsuali, dalla commissione giudicatrice della selezione nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

6. L'Università si riserva in ogni caso la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni e di adottare tutti i provvedimenti conseguenti anche in punto di esclusione dalla procedura pubblica di selezione.

Art. 4
(Contributo di partecipazione alla selezione)

1. Per poter accedere alla selezione è necessario effettuare il versamento del contributo di partecipazione, pari ad euro 35,00 (trentacinque/00), a mezzo di bonifico bancario intestato a Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Codice IBAN IT18L0569603200000014330X81, causale "Contributo di partecipazione alla selezione del PhD Diritto e Impresa - XLI ciclo".
La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere allegata, a pena di nullità, alla domanda di partecipazione entro il termine di scadenza del presente bando.
Il contributo di partecipazione non è, in alcun caso, rimborsabile.

Art. 5
(Commissione giudicatrice)

1. Le commissioni giudicatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del bando, su designazione approvata dal Collegio dei docenti unitamente ad un elenco di nominativi di commissari supplenti. Le commissioni sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università italiane e straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.
2. Le commissioni possono essere integrate con non più di due esperti in ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.

Art. 6
(Procedura selettiva per l'ammissione al corso)

1. La procedura di selezione per la formazione della graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso si basa sulla valutazione:
- dei titoli, del CV e delle eventuali pubblicazioni (fino a 20 punti su 100);
- del progetto di ricerca (fino a 40 punti su 100);
- della prova orale finale (fino a 40 punti su 100).

2. La procedura selettiva per l'ammissione al corso si articola in tre fasi.

1) Valutazione dei titoli, del CV e delle eventuali pubblicazioni di ciascun candidato.
Rispetto alla valutazione dei titoli e del CV verranno valorizzati i titoli di studio posseduti dal candidato (lauree, master, corsi di perfezionamento, altri dottorati, etc.), le attività di ricerca e in ambito didattico, ogni altra esperienza accademica, di studio e professionale in Italia e all'estero, la conoscenza attestata dell'inglese e di eventuali ulteriori lingue. Le eventuali pubblicazioni dei candidati verranno valutate tenendo conto della loro attinenza ai settori scientifici di riferimento e ai temi del dottorato in ambito giuridico e/o economico, del valore scientifico degli scritti e della collocazione editoriale. Saranno ammessi alla seconda fase solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 12 punti nella prima fase.

2) Valutazione del progetto di ricerca.
Il progetto di ricerca presentato da ciascun candidato, da redigere in lingua italiana e/o inglese, verrà valutato secondo i seguenti parametri:
- coerenza con i settori scientifici di riferimento e i temi del dottorato in ambito giuridico e/o economico;
- rilevanza e novità della ricerca proposta: sarà oggetto di valutazione la capacità del progetto di affrontare un tema di riconosciuta attualità e/o importanza, nonché il suo grado di originalità, verificando se esso si concentri su un ambito non ancora adeguatamente esplorato dalla letteratura di riferimento e se presenti una prospettiva teorica o una metodologia di analisi particolarmente innovativa;
- interdisciplinarità: verranno considerati positivamente i profili di interdisciplinarità del progetto rispetto a una o più materie/tematiche del dottorato;
- strutturazione e articolazione del progetto: il progetto verrà valutato anche alla luce della sua coerente articolazione interna, con particolare attenzione alla solidità dell'impianto logico-argomentativo, alla chiarezza espositiva e alla correttezza formale del testo.

Sono quindi ammessi alla terza fase i candidati che avranno ottenuto un punteggio di almeno 24 punti nella seconda fase.

Saranno quindi convocati per la prova orale finale, che si svolgerà in presenza presso la sede centrale dell'Ateneo in Roma (RM), Piazza Sassari n. 4 (CAP 00161), soltanto i candidati che hanno superato le prime due fasi della selezione.
I candidati ammessi alla terza fase di valutazione saranno avvisati della data e dell'orario di svolgimento della prova tramite posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. utilizzato in sede di presentazione della domanda di partecipazione, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

3) Prova orale finale.
La prova orale finale si incentra sul progetto di ricerca presentato dal candidato e su argomenti ad esso riferibili che, anche se non direttamente oggetto della proposta, siano relativi ai settori scientifici di riferimento e ai temi del dottorato.
Il colloquio orale è volto a valutare il livello di approfondimento del candidato in relazione al progetto di ricerca presentato, la sua attitudine alla ricerca e le sue capacità di analisi in relazione ai temi affrontati.
La prova è volta altresì ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese da parte del candidato e in tal senso si articolerà nella lettura di un brano tratto da un testo in lingua inglese che il candidato dovrà leggere e tradurre.
I candidati la cui lingua madre non sia l'italiano, dovranno altresì dimostrare durante la prova orale una adeguata conoscenza della lingua italiana.
La prova orale si riterrà superata da coloro che avranno conseguito almeno 24 punti.

All'esito delle tre fasi della valutazione, il punteggio minimo di idoneità è di 60 punti su 100 (da intendersi come somma dei punteggi conseguiti nelle tre fasi), avendo conseguito il punteggio minimo in tutte le fasi di selezione.

3. Al termine delle tre fasi di valutazione, la commissione giudicatrice per l'ammissione al corso, nominata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca, provvede a formare la graduatoria finale di merito in conformità alle indicazioni dell'art. 8, comma 5, e dell'art. 10 del Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca. Possono essere ammessi al corso soltanto i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo. La graduatoria finale è pubblicata nell'albo online dell'Ateneo.

Art. 7
(Borse di studio)

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico e organizzativo del corso.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 40 del 25/01/2018 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'importo della borsa è incrementato, nella misura del 50% e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio dei docenti, per periodi complessivamente non superiori a 12 mesi. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di

permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.
4. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato rientra nella disponibilità dell'Ateneo per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.
5. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
6. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.
7. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'università italiana non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

Art. 8
(Modalità di accesso ai corsi)

1. L'accesso ai corsi di dottorato avviene, secondo quanto stabilito nel rispettivo Regolamento didattico e organizzativo del corso, sulla base della formazione di una graduatoria di merito.
2. Al termine delle procedure di accesso, l'Ateneo provvede ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nella graduatoria finale.
3. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo.
4. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 5.
5. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato che:
a) abbia conseguito il più alto voto di laurea;
b) a parità di voto di laurea, abbia conseguito la più alta votazione media degli esami (ponderata, nel caso di titoli ex DD.MM. 509/99 o 270/2004);
c) a parità degli elementi indicati nei punti a e b, il candidato più giovane di età.

Art. 9
(Documentazione da presentare per l'iscrizione)

1. I candidati risultati vincitori secondo la graduatoria saranno ammessi al corso a seguito della formalizzazione dell'iscrizione secondo le modalità che saranno comunicate loro dall'Ateneo. I dottorandi, con o senza borsa di studio, sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e tenuti al pagamento della tassa regionale e dell'imposta di bollo per

ogni anno di iscrizione. In caso di mancata, incompleta o tardiva formalizzazione dell'iscrizione subentrerà il candidato collocato nella posizione immediatamente successiva secondo l'ordine della stessa graduatoria.
2. Ai possessori di titolo di studio conseguito all'estero ammessi al corso sarà richiesta la presentazione della "dichiarazione di valore in loco" del titolo di studio dichiarato. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione entro i termini indicati dall'ufficio competente, non si potrà procedere alla formalizzazione dell'iscrizione al corso.

Art. 10
(Iscrizione ai corsi)

1. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del D.M. 226/2021 l'ammissione ad un corso di dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.

Art. 11
(Responsabile del procedimento)

1.Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Davide Bartoli;

Art. 12
(Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003)

1. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta da UnitelmaSapienza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, è pubblicata sul sito www.unitelmasapienza.it.

Art. 13
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni vigenti in materia: - legge 03 luglio 1998, n. 210; - legge 30 dicembre 2010, n. 240; - D.M. 14 dicembre 2021, n. 226; - Regolamento di Ateneo del corso di dottorato di ricerca; - Regolamento didattico e organizzativo del corso.

Il Rettore
Prof. Bruno Botta